

COMUNE DI RASSA

(Provincia di Vercelli)

-REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- 1- Le vie, i piazzali, i vicoli ed ogni altro luogo pubblico dovranno costantemente mantenersi puliti e sgombri di ogni materia. E' pertanto vietato dalle finestre e da qualsiasi altro sito scaricarvi materie solide o liquide di qualsiasi genere. Cosi pure sarà vietato di gettare immondizie, lavare in qualunque modo ingombrare od interdire le acque delle fontane pubbliche.
- 2- I proprietari di case e luoghi chiusi fronteggianti la pubblica strada devono tenere libero da ogni ingombro od immondizia il tratto di via loro adiacente.
- 3- Ogni individuo che per necessità di professione o altrimenti abbia occupato temporaneamente il suolo pubblico è obbligato a spazzarlo dalle immondizie e dai residui del suo lavoro.
- 4- Nelle pubbliche vie è proibito qualsiasi giuoco che osti al libero transito; nè è permesso lasciarvi, nè di giorno nè di notte, carri e carrozze oltre il tempo necessario al carico e scarico.
- 5- Non si possono sulle pubbliche vie tenere lungamente fermi animali di sorta, come non vi è permesso sbrigliarli né farnelli.
- 6- Tutte le case o muri minaccianti rovina dovranno essere tosto demoliti o riparati, e devono essere tolte e ben assicurate le persiane, le insegne, od altro che potesse minacciare la sicurezza dei passanti.
- 7- Sono tollerati finchè esisteranno in buono stato, gli usci che a piano terreno si aprono verso la pubblica via; in caso di restauri e di nuove costruzioni, l'uscio dovrà girare sui cardini verso l'interno.
- 8- Le gronde dei tetti devono essere accompagnate sino al suolo, o almeno disposte in modo che lo scarico delle acque non avvenga sulla pubblica via.
- 9- E' vietato, meno in casi straordinari permessi volta per volta dal Sindaco, l'innalzamento di baracche, anche provvisorie, sulla via pubblica o da una casa all'altra in modo che sovrastino ai passeggeri.
- 10- Non sarà permesso di tenere o collare insegne indecenti verso la pubblica via.
- 11- A nessun è permesso di rompere o variare il ciottolato delle strade senza il consenso dell'Autorità Municipale.
- 12- E' proibito senza licenza dell'Autorità di P.S. sparare mortaretti, lanciare razzi, abbruciare fuochi di artificio nelle vicinanze dell'abitato; e fino alla distanza dello stesso non inferiore a cento metri, è vietato, sotto nessun pretesto, accendere il fuoco.
- 13- E' proibito girare per le vie ed introdursi nelle stalle, nei fienili, nei loggiati, ecc. con canapoli accesi o con qualsiasi altro lume non chiuso in apposita lanterna.
- 14- Gli abitanti sono obbligati di spazzare dalla fuliggine i loro camini ogni qualvolta il bisogno lo richieda.
- 15- E' proibito tentare estinguerli di loro o altre materie di facile

tati e nei locali in cui si accende il fuoco, nonché depositare paglia, fieno, ramaglie ed altre materie facilmente infiammabili nei sottotetti in vicinanza soverchia dei fumaioli.

E' proibito di tenere camini che emettono fumo verso le strade, vicoli e piazze; essi devono essere elevati sino al disopra dell'edificio mediante tubi in cotto, od in ferro.

I5- I depositi di carbone debbono essere almeno cinquanta metri distanti dall'abitato.

E' vietato immagazzinare il carbone proveniente dalla carbonara se non almeno ventiquattro ore dopo scoperto.

I6- In caso di incendio al segnale della campana, chiunque venga richiesto da legittima Autorità deve prestare la propria opera per la completa estinzione.

I7- Appena dopo che ha cessato di nevicare, i diversi abitanti delle singole frazioni e quelli del Capoluogo devono subito dar mano allo sgombrò della neve davanti alla propria casa e quindi al segnale che verrà dato dall'Autorità Municipale, o chi peressa, detti terrieri sono tenuti a procedere allo sgombrò delle strade in modo da stabilire comodo il passaggio del pedone, secondo le seguenti norme:

a) Ogni famiglia è obbligata a concorrere per una persona, uomo o donna, escluse le persone deboli, i ragazzi minori ai 16 anni e le persone sole che superano i settant'anni, munita di badile di ferro o legno a lavorare a pulire le vie, le piazze e le strade dalla neve caduta.

b) Il lavoro sarà ripartito in modo che le famiglie del Capoluogo, Spinfoglio, abbiano a sgombrare oltre la tratta a valle della detta frazione, sino al confine con Piode (quando non funzioni lo spartineve), il tratto dal Sant'Antonio alla Pietra Grossa, venendo così in soccorso agli abitanti delle frazioni superiori, i quali poi si ripartiranno in ragione del numero delle famiglie esistenti in cadauna frazione le residue tratte sino all'ultima frazione del Mezzanaccio e cioè:

Tratta di strada da sgombrarsi ml. 3040.50, così suddivisa in ragione e proporzione delle famiglie:

1) Mezzanaccio: Tratta dalla Piazza di San Pietro alla Chiesa della Fontana ml. 416, con la tratta dall'Ovaghello al Gabbione ml. 299.

2) Fontana: Dalla frazione a Rassetta ml. 287 ed in più dal Gabbione alla Cottura ml. 275, ridotti a ml. 250 per difficoltà di valanghe.

3) Rassetta: Dalla frazione alla regione Ovaghello e dalla Cottura alla Posa della Cappella dei Sartori ml. 306.

4) Piana: Dalla frazione alla Capella dei Rivetti ml. 283 e dalla Cappella dei Sartori al Croso dell'Oro ml. 585.

5) ORO: Dalla frazione all'Ortigoso ml. 178 e dal Croso dell'Oro al Pian Molino ml. 77.

6) Ortigoso: Dalla frazione alla strada a Valle ml. 115 e quindi dal Pian Molino alla Pietra Grossa ml. 243.

Detta suddivisione è fatta sopra 60 famiglie e così ml. 51, 10 per famiglia.

C) Ogni persona sarà obbligata a prestare l'opera sua sino a sgombrò completo ed ultimato.

I8- Volendosi alleggerire il tetto dal peso della neve, gettandola nei luoghi pubblici, la stessa deve poi essere tosto levata, ristabilendo il comodo transito del pedone.

I9- E' proibito praticare mine in vicinanza dell'abitato senza il permesso della Autorità locale di P.S. che prescriverà le necessarie cau-

20- Per gli impianti di polverifici si dovranno osservare le norme stabilite dall'art.89 della legge di P.D. ed uniformandosi alle prescrizioni del Regolamento 7 settembre 1887?

21- E' vietato nelle acque peschereccie del Comune la pesca colla dinamite e con altre sostanze pericolose od insalubri.

22- Ogni qualvolta e per il tempo che dal Sindaco ordinato con apposito avviso all'alto Pretorio i proprietari di cani (i quali dovranno sempre portare collare coll'indicazione del nome del padrone) dovranno pure munirli di musiliera oppure dovranno condurli con funicella o catena per mano o tenerli chiusi in casa.

23- E' proibito in prossimità dei luoghi abitati per un raggio minore di 150 metri, e dalle strade comunali a distanza minore di 50 metri tenere deposito di fuochi artificiali ed altre materie esplodenti eccedente il peso di cinque chilogrammi. Dai depositi collocati in località riconosciute adatta dall'Autorità Municipale verranno prelevate mediante licenza del Sindaco, le quantità occorrenti, osservate però le condizioni di cui nella circolare Ministeriale 25 settembre 1881 e relative.

24- Nell'interno dell'abitato non possono tenersi depositi di petrolio o materie esplodenti od infiammabili in quantità superiore a Litri settanta se in locali sotterranei, che non siano in comunicazione diretta con quelli di vendita, ed a litri trenta nei locali di vendita.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale di ispezionare i locali e prescrivere le necessarie cautele.

E' severamente vietato di accedere nelle ore notturne nei locali dove sono depositate le materie infiammabili a sensi della circolare Prefettizia 28 febbraio 1913 n° 4343.

25- Le contravvenzioni al presente Regolamento verranno punite a norme delle vigenti disposizioni di legge.

26- Il prodotto netto delle pene pecuniarie è devoluto per metà a vantaggio del Comune e per l'altra metà al denunciatore della contravvenzione.

27- Il presente Regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la definitiva sua approvazione, previa pubblicazione.

Deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'17 aprile 1904, 30 Marzo 1913, 13 luglio 1913, e 28 settembre 1913, ed approvate dalla G.P.A. il 9 Agosto 1913 N° 24328 e dall'On.le Sotto Prefettura di Varallo l'8 ottobre 1913 n° 1546.

Per copia conforme:

Il Sindaco F/to M. Tocchio

Il Segretario F/to G.A. DEstefanis.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1- E' proibito in qualunque tempo di lasciare entrare le bestie a pascolare nei fondi altrui.

2- Non si potrà lasciar entrare nei campi, orti e prati altrui nessuna specie di pollame senza giustificare che col proprietario del fondo c'è una reciproca tolleranza.

3- Il pascolamento in fondi non chiusi da muri o da siepi dovrà aver luogo sotto la sorveglianza di un proporzionato numero di custodi atti all'incarico.

4- E' proibito condurre bestie al pascolo senza usare le necessarie cautele perchè le medesime non rechino danno alla proprietà propria alle strade da esse percorse.

5- E' concesso alla generalità degli abitanti domiciliati nel Comune l'uso del pascolo nel fondo Comunale, salve le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti forestali.

6- Chi in seguito a trascinarsi, in qualunque modo fatto, del legname sulle strade, vi abbia portati dei danni è tenuto a ripararli a giudizio di Perito nominato dal Comune.

7- E' vietato depositare lungo le strade rurali qualunque materia che impedisca il libero passaggio, nonchè il corso delle acque piovane nei proprii fossi.

8- Tutti i possessori di beni attigui alle strade sono tenuti a far sì che le loro piante o costruzioni non danneggino le strade stesse e sono obbligati a recidere quei rami pretendendosi sulla via pubblica impedissero il porto dei carichi ed il comodo transito.

9- Nessuno potrà ingombrare le strade pubbliche collo stramatico od altri materiali, nemmeno nei tratti attigui al proprio fondo.

10- Ogni proprietario di fondi sovrastanti le strade pubbliche è obbligato a mantenere in ordine i muri di sostegno del fondo impedendo le rovine degli stessi, a scanso di ingombri o pericoli.

11- E' proibito di far transitare nelle strade del Comune tori od altre bestie pericolose salvo che siano assicurati e manodotti con funi o catene.

12- E' proibito in ogni punto del territorio Comunale la ricerca delle nidiate di uccelli.

13- I privati proprietari, gli affittavoli, e le guardie campestri, questi ultimi sotto pena della sospensione di 10 giorni la prima volta e del licenziamento dal servizio la seconda, devono denunziare al Sindaco o a chi ne fa le veci le malattie da cui sono affette le piante non appena ne siano venuti a cognizione e ne abbiano fatta personale osservazione.

14- Per la distruzione dei bruchi od altri animali nocivi all'agricoltura, i proprietari od affittavoli dovranno eseguire quanto potrà venir ordinato dal Sindaco con apposito manifesto.

15- Speciali disposizioni regolamentari provvedono al mantenimento delle strade e determinano di diritti dello stramatico, dell'eratico e del taglio di legna per uso domestico nelle proprietà Comunali.

16- La sorveglianza per l'esecuzione del presente Regolamento è particolarmente affidata ad appositi incaricati dal Municipio, restan-

I7- Gli animali trovati in atto di pascolo abusivo saranno sequestrati e fatti custodire finchè sia conosciuto il proprietario contravventore.

I8- Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a norma delle vigenti leggi.

I9- Il prodotto delle contravvenzioni sarà diviso in parti eguali tra il Comune e colui che avrà accertata la contravvenzione.

20- Il presente Regolamento andrà in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione.

Rassa 4 Novembre 1888

Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale in adunanza 19 dicembre 1888.

Novara 7 Gennaio 1889.

Il Prefetto Presidente F/to Caravaggio

Riveduto dal Consiglio Comunale addì 13 luglio 1913.

Visto a Varallo 11 8 Ottobre 1913 n°1545.

Il Sottoprefetto F/to Destefanis.

Per copia conforme

Il Sindaco F/to M. Tocchio

Il Segretario F/to G.A. Destefanis.

Per copia conforma all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

